



TESTO UNICO CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 129

Circolazione dei veicoli a trazione animale

Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali. Un veicolo adibito al trasporto di persone non puo' essere trainato da piu' di due animali se a due ruote o da piu' di quattro animali se a quattro ruote. Un veicolo adibito al trasporto di cose non puo' essere trainato da piu' di tre animali se a due ruote o da piu' di sei animali se a quattro ruote. I veicoli adibiti al trasporto di cose, qualora debbano effettuare trasporti eccezionali o siano veicoli eccezionali o debbano superare forti pendenze, possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel precedente comma. I veicoli trainati da piu' di quattro animali debbono avere due conducenti. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Versione in vigore dal 23 giugno 1959 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione stradale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-circolazione-stradale/art-129-circolazione-dei-veicoli-a-trazione-animale/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it